

22 SET. 2020

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

Addì 10 del mese di settembre dell'anno 2020

10/09/2020

alle ore 19.00 presso la sede sociale dell'Associazione "IMOLA DANZA E MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE", in Imola (BO), alla via Filippo Turati n° 2, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 - Integrazione e rettifica all'Atto Costitutivo e Variazioni statutarie
- 2 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Faieta Matteo che chiama a fungere da segretario la sig.ra Zignani Nicole, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto, e che essendo presenti tutti gli 8 soci (come identificati in calce al presente verbale) nelle persone di Faieta Matteo, Vitiello Francesco, Faieta Gioele, Faieta Miriana, Vitiello Baldassarre, Staine Tiziana, Ronchetti Elena, Zignani Nicole, la stessa è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Tutti i soci dichiarano di essere consci ed esaurientemente informati dei temi posti all'O.d.g.

Il Presidente rammenta ai presenti che in data 02 settembre 2020 sono stati redatti, e registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Atto Costitutivo e Statuto dell'Ente, che lo stesso ha ottenuto il seguente codice fiscale 90055640370, risulta iscritto nel registro CONI quale Associazione Sportiva Dilettantistica, e che gli organi sociali vigenti non sono oggetto delle modifiche statutarie oggi in discussione.

Pertanto i 3 membri del Consiglio Direttivo permangono i soci Faieta Matteo, Vitiello Francesco, Zignani Nicole, sono inoltre:

- Presidente dell'Associazione: Faieta Matteo;
- VicePresidente dell'Associazione: Vitiello Francesco;
- Segretario dell'Associazione: Zignani Nicole;

Il Presidente rammenta che in data 03 settembre 2020 il Consigliere Ronchetti Elena si è irrevocabilmente dimessa dal proprio incarico all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Presidente procede quindi a dettagliare quanto stabilito all'O.d.G. sottolineando la necessità di integrare l'Atto Costitutivo e modificare lo Statuto sociale.

In merito all'Atto Costitutivo il Presidente chiede agli attuali 8 soci costituenti il sodalizio,

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

di riaffermare quanto ivi sancito, in particolare, se vogliano tutti ed 8 qualificarsi quali persone fisiche costituenti una Associazione di Promozione Sociale.

Tutti i presenti, confermano la volontà di integrare l'atto Costitutivo dell'Associazione, così come redatto in data 02 settembre 2020 e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate provinciale di Bologna - ufficio territoriale di Imola al numero 1487 serie 3, dichiarandosi persone fisiche costituenti una Associazione di Promozione Sociale anche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, quindi, dettaglia e propone alcune modifiche all'attuale Statuto dell'Associazione, ed i soci tutti si esprimono in senso favorevole alle modifiche.

Il Presidente, sottopone formalmente all'approvazione dell'Assemblea le modifiche allo Statuto, il cui nuovo testo integrale viene allegato al presente verbale sotto alla lettera A), affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

I soci all'unanimità approvano le modifiche allo Statuto dell'Associazione "IMOLA DANZA E MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE".

L'Assemblea quindi approva e

Delibera

- Di integrare l'Atto Costitutivo individuando quali persone fisiche costituenti l'Associazione "IMOLA DANZA E MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE" gli 8 soci firmatari del presente verbale;
- Il nuovo testo dello Statuto sociale nella forma che si allega integralmente al presente verbale sotto la lettera A).

Il Presidente constata quindi che la discussione su tutti i punti posti all'O.d.G. risulta esaurita, e, nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

[Signature]
FAIETA MATTEO

IL SEGRETARIO

[Signature]
ZIGNANI NICOLE

Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 1561 Serie 3
Versato € 220,00 con quietanza 22-09-2020

22 SET. 2020

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Maria Rita Civolani

IL FUNZIONARIO
Laura DIETOLI

A.S.D. iscritta al registro nazionale C.O.N.I. - Atto esente da imposta di bollo ex art. 1 co. 646 L. 145/2018



Scusa - alla Elena Rautte - Morrell Baldarey - Simone Tizzone

Nicola Zignani - Irene Ferri - Gaetano Ferri

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

Elenco dei soci presenti:

- 1) FAIETA MATTEO nato a Chieti (Ch) il 18/07/1981 e residente a Chieti (Ch) in via Vomano n°48. c.f. FTAMTI81L18C632R;



- 2) VITIELLO FRANCESCO nato a Roma (Rm) il 21/03/1968 e residente a Gemmano (Rn) in via Provinciale n° 41, c.f. VTLFNC68C21H501G;



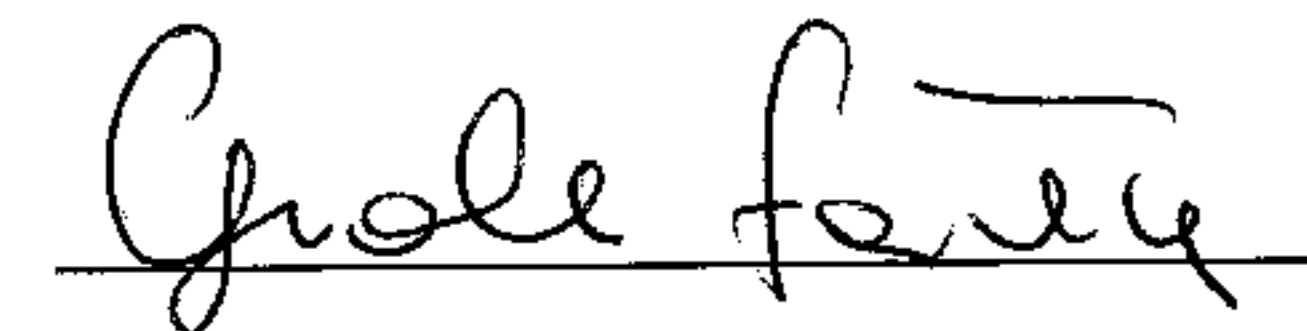
- 3) ZIGNANI NICOLE nata a Cesena (Fc) il 27/08/1992 e residente a Cesena (Fc) in via Umberto Terracini n° 46, c.f. ZGNNCL92M67C573P;



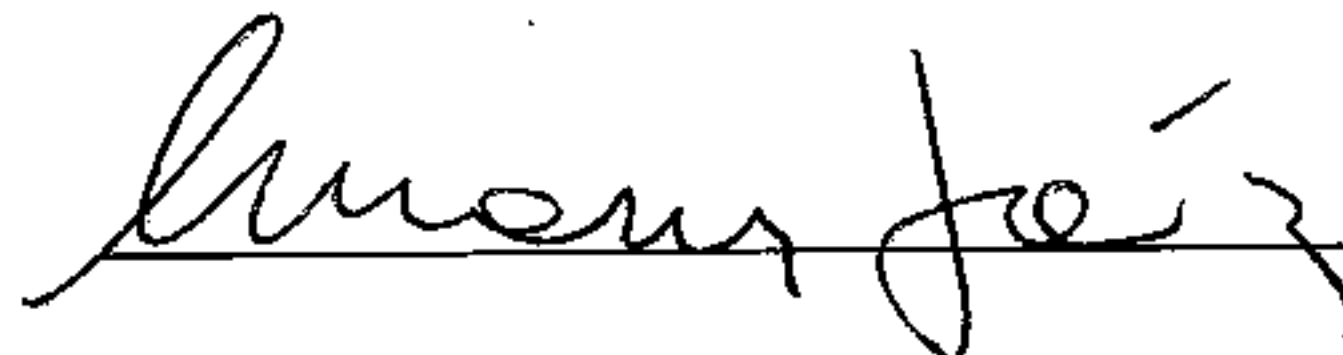
- 4) RONCHETTI ELENA nata a Foligno (Pg) il 26/02/1966 e residente a Riccione (Rn) in Via Monte Rosa n° 50, c.f. RNCLNE66B66D653D ;



- 5) FAIETA GIOELE nato a Penne (PE) il 23/01/1993 e residente a Chieti (Ch) in via Vomano n°48. c.f. FTAGLI93A23G438S;



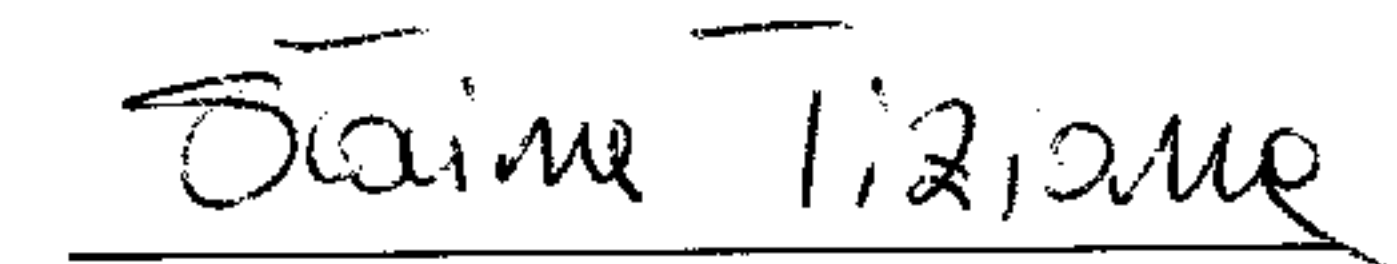
- 6) FAIETA MIRIANA nata a Penne (PE) il 10/06/1996 e residente a Chieti (Ch) in via Vomano n°48. c.f. FTAMRN96H50G438X;



- 7) VITIELLO BALDASSARRE nato a Roma (Rm) il 11/02/1961 e residente a Gemmano (Rn) in via Provinciale n° 37, c.f. VTLBDS61B11H501S;



- 8) STAINÉ TIZIANA nata in Svizzera a Baden (EE) il 24/07/1971 e residente a Gemmano (Rn) in via Provinciale n° 37, c.f. STNTZN71L64Z133W;



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

ALLEGATO A)

**STATUTO DI "IMOLA DANZA E MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE"**

TITOLO I - Denominazione - sede - durata

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del codice civile artt. 36-37-38, ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 ed ai sensi della Legge Nazionale 383/2000, della Legge Nazionale 06/06/2016 n. 106 e del d. lgs. 03/07/2017 n. 117 (così come modificato dal d. lgs. 03/08/2018 n. 105), è costituita, con sede in IMOLA, via FILIPPO TURATI n° 2 - 40026 (BO), un'Associazione che assume la denominazione di "IMOLA DANZA E MUSICAL Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale", in breve "IMOLA DANZA E MUSICAL A.S.D.- A.P.S.". Il trasferimento della sede legale entro il territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci assunta ai sensi dell'art 20 del presente Statuto.

L'Associazione è retta dalle norme stabilite nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

TITOLO II - Scopo - Oggetto sociale - Attività

Articolo 2 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, non produce "utili" e non ripartisce fondi e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto del principio di democrazia interna, di libertà e dignità degli associati, ed esclude qualsiasi limitazione e/o discriminazione in merito a condizioni economiche, di razza, religione, genere o di altra natura per l'ammissione.

L'Associazione persegue finalità di interesse generale ai sensi dell'Art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo della forma fisica e mentale degli individui promuovendo

A.S.D. iscritta al registro nazionale C.O.N.I. - Atto esente da imposta di bollo ex art. 1 co. 646 L. 145/2018

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

l'attività sportiva dilettantistica in ogni sua forma. L'Associazione si propone di incentivare la diffusione e la pratica dello sport ed in particolare della DANZA SPORTIVA, in ogni sua accezione, da quella ACCADEMICA alla STREET DANCE ivi incluse le attività fisiche, artistiche e mentale correlate e necessarie, anche mediante laboratori ed eventi con vocazione multidisciplinare, ricomprendenti, attività di canto, recitazione, dizione, "musical", etc.

L'Associazione svolge attività didattica e propedeutica allo sport e promuove inoltre la diffusione della cultura e della pratica del volontariato sociale anche mediante iniziative culturali, artistiche, ricreative ed editoriali.

Con l'intento di perseguire esclusivamente l'interesse collettivo, l'Associazione si propone, a titolo meramente esemplificativo, di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza e a tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) organizzare e promuovere attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e momenti di aggregazione in genere.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o degli Enti di

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

L'Associazione si propone inoltre di incentivare collaborazioni, scambi e contatti con Associazioni ed Enti che perseguono scopi affini ai propri, nonché con eventuali Enti Pubblici, al fine di massimizzare lo sviluppo delle proprie attività.

Ogni attività dell'Associazione viene comunque improntata al rispetto della persona, della non-violenza e dell'aggregazione pacifica tra gli individui, favorendo il rispetto delle regole sportive e la comprensione delle differenze personali e culturali;

TITOLO III - Soci

Articolo 3 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto lo stesso dovrà essere reintegrato entro un anno, salvo darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e non possono esistere categoria di associati temporanei.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'Ente, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Articolo 4 - L'ammissione a socio, subordinata al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti e delibere adottate dall'Ente; avviene mediante apposito modulo di domanda da inoltrare al Presidente dell'Associazione. Le Associazioni e gli Enti privati

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta scritta di ammissione all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale ed il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Presidente dell'Associazione il richiedente, onde acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, dovrà procedere al versamento della quota associativa annuale. La qualifica di socio, una volta ottenuta, perdura per l'intero esercizio sociale. Ogni socio potrà liberamente recedere dal sodalizio comunicando la propria volontà a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all'Associazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data della effettiva perdita della qualifica di socio. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata per un altro anno, essa sarà comunque perfezionata solo previo il regolare versamento delle quote sociali di competenza;

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Presidente, senza necessità di convocazione del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo deve invece essere convocato laddove il Presidente ipotizzi di rifiutare l'ammissione, in questa ultima evenienza la reiezione dovrà essere motivata al richiedente.

L'Amministratore cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso e per morosità. L'esclusione dei soci è decretata dal Presidente, previo parere del Consiglio Direttivo e può avvenire per il socio che:

- non versa la quota associativa annuale;
- ha comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- commette persistenti violazioni degli obblighi statutari.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

- svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arreca danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Le comunicazioni in materia di esclusione debbono essere inviate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 dalla ricezione della comunicazione da parte del socio ovvero a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di ratifica del provvedimento di esclusione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 5 – Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e, qualora maggiorenni, godono dell'elettorato attivo e passivo. Gli associati (definiti anche quali "soci" sono obbligati :

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dall'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale. Il contributo associativo annuale è stabilito in funzione dei programmi di attività, tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Consiglio Direttivo

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

- a partecipare alle assemblee;
- esclusivamente se maggiorenni, a godere dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni degli organi sociali;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri beni di proprietà dell'Associazione.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale ART. 6 (Risorse Economiche)

Articolo 6 - L'Associazione trae le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti associati e dei privati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da campagne di sensibilizzazione ed iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può, comunque, essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 7 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione ha inizio il 01 Settembre e termine il 31 Agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo redige il rendiconto gestionale consuntivo e sintetizza le principali indicazioni di quello previsionale, quindi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre successivo alla chiusura.

Il Rendiconto o "Bilancio" dell'Associazione è il documento di sintesi che riepiloga in maniera chiara, corretta ed esaustiva tutte le entrate e le uscite sostenute dall'Associazione nel corso dell'esercizio sociale.

TITOLO V - Organi dell' Associazione - Rappresentanza legale

Articolo 8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Inoltre nei casi previsti dalla normativa vigente, o su volontà Assembleare potrà essere istituito anche un Organo di controllo.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

Tutti gli organi dell'associazione sono formati dai soci in regola con il versamento delle proprie quote e che abbiano partecipato fattivamente alla vita dell'associazione. Tutti i soci che assumono le cariche sociali permangono nelle loro funzioni per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Le dimissioni dagli incarichi assunti devono essere sottoposte all'accettazione dell'Assemblea almeno 1 (uno) mese prima dell'effettiva data di decorrenza delle stesse.

Le cariche istituzionali, la rappresentanza dell'Associazione e lo svolgimento di specifiche mansioni da parte degli eventuali amministratori, non danno diritto a remunerazione alcuna, nel pieno rispetto del principio istituzionale della gratuità delle prestazioni che gli associati svolgono a beneficio del sodalizio, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Gli amministratori ed in generale tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive che si interessino alle medesime discipline sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito dello stesso ente di promozione sportiva.

Articolo 9 - L'Assemblea generale dei soci è l'organo volitivo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima. L'avviso della convocazione può inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante altre modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice o e-mail.

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci ha tutti i poteri non specificatamente affidati al Presidente o al Consiglio Direttivo,

- approva la programmazione generale delle attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario;

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

- procede alla elezione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Articolo 11 - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo e nel pieno rispetto della democrazia. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - L'Assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina dei liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie.

Articolo 13 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione solo sul piano morale non avendo alcuna funzione o responsabilità amministrativa. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di consiglieri, da un minimo 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente, il Segretario e, ove necessario il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri, oppure da 1/6 (un sesto) degli associati.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o mediante consegna non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Al Consiglio Direttivo, spetta, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- Verificare l'ammissibilità dei nuovi soci, ove richiesto;
- Controllare il rendiconto preventivo e quello consuntivo, che gli devono essere presentati, a cura dell'organo amministrativo, almeno 20 gg. prima che questi siano sottoposti all'Assemblea;
- Predisporre i regolamenti interni inerenti le attività istituzionali;

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

- d) Proporre tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari, ivi compresi quelli connessi alle irregolarità nella gestione del sodalizio e/o alle infrazioni all'ordinamento sportivo,
- e) Proporre annualmente, di concerto con il Presidente, l'entità delle quote sociali,
- f) Proporre ogni ulteriore regola di comportamento all'interno dell'associazione
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 15 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'Assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 16 - Il Presidente, e nessun altri, ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma ed esclusiva il potere di amministrazione dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente ha l'obbligo di predisporre il rendiconto annuale dell'associazione.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Articolo 17 - Organo di controllo

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020**

Nei casi previsti dalla legge o su iniziativa dell'Assemblea potrà essere istituito l'organo di controllo, anche monocratico, sarà comunque nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo Amministrativo

Articolo 19 - E' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione dei soci in regola con il versamento della quota associativa per la consultazione.

A.S.D. iscritta al registro nazionale C.O.N.I. - Atto esente da imposta di bollo ex art. 1 co. 646 L. 145/2018

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IMOLA DANZA E
MUSICAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE" DEL 10.09.2020
TITOLO VI - Scioglimento**

Articolo 20 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Anche la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria, da parte dei soci, avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentite le autorità e/o gli organismi di controllo previsti dalla legge, in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, e comunque per finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalle norme in vigore.

Articolo 21 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.